

ALLEGATO A)

MODIFICHE ALL'ELENCO SEDI DI UN OPERATORE.

La composizione di un Operatore e' data (come previsto dalla DGR 30-4008 11/06/2012 e dalla Determinazione 383 5/07/2012) dalla sua sede principale e dalle sedi operative indicate nella Domanda di Accreditamento (Fase 1) dall'Operatore stesso (presenti nell'Anagrafe Unica degli Operatori della Formazione Professionale - Lavoro). L'Operatore dichiara quindi nella Domanda di voler tenere sotto il controllo dell'Accreditamento dei Servizi al Lavoro le sedi specificate. Tutti questi elementi costituiscono il contesto accreditato dell'Operatore. Il campo di applicazione dell'accREDITAMENTO fa pertanto riferimento integralmente a tale contesto.

A fronte di cio' le modifiche che possono essere richieste attengono alle seguenti casistiche:

- A) L'Operatore può decidere di non voler più mettere a disposizione una sede operativa, precedentemente indicata in domanda, per erogare servizi al Lavoro, e quindi richiedere che la stessa non sia piu' ricompresa nell'ambito dell'accREDITAMENTO regionale dei Servizi al Lavoro
- B) L'Operatore può decidere di mettere a disposizione una nuova sede per i servizi Lavoro e quindi comunicare alla Regione la necessita' di integrare l'elenco precedentemente dichiarato.
- C) L' Operatore può avere la necessita' di trasferire l'identificazione di "Sede di riferimento" (sede principale) ad una delle sue sedi gia' presenti in elenco (in questo caso occorrerà indicare se trasformerà la sede indicata precedentemente come quella "principale" in semplice sede o se intenda cancellarla del tutto)
- D) L' Operatore può avere la necessita' di comunicare il cambio indirizzo di una delle sue sedi.

L' operazione di modifica dell'elenco viene espletata dagli uffici regionali preposti alla valutazione istruttoria delle domande di accREDITAMENTO, in corrispondenza dello svolgimento dei Nuclei regionali di Valutazione e su specifica istanza da parte dell'Operatore (firmata dal rappresentante legale) della quale si allega format a titolo esemplificativo (allegato B alla presente determinazione).

La richiesta andrà inviata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. Essa dovrà essere anticipata alle seguenti mail:

leonardo.liuni@regione.piemonte.it
francesca.agola@regione.piemonte.it.

Le richieste non espresse nelle modalità suddette non verranno prese in considerazione. Gli uffici regionali preposti dispongono, a campione, verifiche mirate al controllo dell'esistenza dei requisiti presso le nuove sedi di un Operatore. Tali requisiti attengono, ovviamente -come per tutte le sedi di un Operatore- ai requisiti specificati in DGR 30-4008 11/06/2012 -allegato B- ed in Determinazione 383 5/07/2012.

ULTERIORI SPECIFICHE INERENTI IL SISTEMA DEI CONTROLLI IN LOCO.

Gli ispettori dell'accREDITAMENTO dei Servizi al Lavoro rilevano, durante gli audit, la corrispondenza delle evidenze, presenti presso l'Operatore e le sue sedi, ai requisiti per l'accREDITAMENTO. Il gruppo di verifica valuta il grado di corrispondenza delle evidenze a quanto richiesto dal singolo requisito,

definendo, qualora ritenga che tali evidenze non siano totalmente idonee a dimostrare l'adempimento alle richieste, e qualora tale modalita' sia ritenuta applicabile, specifiche azioni di sanatoria -verbalizzandone le caratteristiche, nonché le tempistiche di attuazione, negli appositi moduli e nel campo note previsto dal verbale di audit-

In questo caso l'applicazione di quanto verbalizzato viene verificata da un gruppo ispettivo, con una successiva attivita' di controllo in loco. Tale attività si svolge, senza preavviso, direttamente presso la sede nella quale e' stata rilevata l'anomalia. Qualora l'anomalia riscontrata, in sede di audit precedente, non sia stata sanata verra' avviato un procedimento sanzionatorio a carico dell'Operatore.

Si precisa che non e' possibile accedere alla fase 2 dell'accREDITAMENTO dei Servizi al Lavoro (accREDITAMENTO definitivo) fino a quando non sia concluso l'iter globale degli audit sul singolo Operatore/Sedi/Sanatorie (eventuali).

Per cio' che attiene alla continuita' del sistema dei controlli, si specifica, inoltre, che singole verifiche in loco saranno previste su un campione random di Operatori e sedi di Operatori anche in Fase 2 dell'accREDITAMENTO.

ULTERIORI SPECIFICHE INERENTI LA VALIDITA' DEI CERTIFICATI DI ACCREDITAMENTO DEI SERVIZI AL LAVORO.

I certificati di cui sopra -stampabili direttamente dall'applicativo web di Sistema Piemonte- hanno un valore rappresentativo di quanto specificato dalla determinazione di approvazione dell'elenco degli enti accreditati per i servizi al lavoro. Essi sono utilizzabili solo unitamente alla stampa dell'ultima determinazione di approvazione dell'elenco degli Operatori accreditati per i Servizi al Lavoro.